

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 28 - del 19.04.2016

OGGETTO: PART-TIME AGEVOLATO PER LAVORATORI PENSIONANDI.

Con il provvedimento in oggetto, che anticipiamo in attesa della <u>pubblicazione sulla Gazzetta</u> <u>Ufficiale</u>, viene data attuazione ad una misura in materia previdenziale contenuta nell'ultima legge di stabilità.

Si tratta della previsione inerente i lavoratori dipendenti che matureranno la pensione di vecchiaia entro il 2018. Gli stessi possono concordare con il datore di lavoro una riduzione dell'orario tra il 40 e il 60 per cento, ricevendo mensilmente in busta paga la contribuzione che il datore avrebbe dovuto versare all'INPS con il tempo pieno. Detta somma non sarà tassata per il lavoratore e non sarà soggetta a oneri contributivi per il datore, sia previdenziali che assicurativi.

Anticipiamo il decreto perché questa opzione <u>sarà praticabile nel limite delle risorse</u> <u>stanziate e, presumibilmente, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda</u> (60 milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017 e 60 milioni nel 2018). Le risorse previste sono necessarie a coprire i costi di contribuzione figurativa del lavoratore che vanno a carico dello Stato. Pertanto, <u>nulla cambierà in termini di trattamento pensionistico per il lavoratore una volta raggiunta la maturazione dei requisiti</u>.

Infatti, per poter concretamente utilizzare questa opzione, il datore di lavoro d'accordo con il lavoratore, e previa autorizzazione della DPL competente, dovrà presentare specifica domanda all'INPS che l'accoglierà solo in presenza di risorse disponibili per tutti gli anni di validità dell'accordo.

Il meccanismo prevede che, ai soggetti che opteranno per tale possibilità, verrà garantito il riconoscimento della contribuzione figurativa a carico dello Stato commisurata alla retribuzione persa nello stesso periodo di riduzione della prestazione.

L'accordo tra il lavoratore e il datore, definito "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" e indicante l'entità della riduzione d'orario, dovrà avere necessariamente una durata pari al periodo compreso tra quando scatta concretamente la riduzione e la data in cui si matura il requisito della pensione di vecchiaia, momento in cui cessa l'agibilità dello strumento.

In realtà, la **PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO** (art. 3) risulta piuttosto articolata per cui merita di essere <u>qui sintetizzata</u>:

- 1. l'INPS certifica su richiesta degli interessati la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.
- 2. sulla base di tale certificazione, lavoratore e datore di lavoro stipulano il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

- 3. il datore trasmette alla DPL competente per territorio il contratto di cui sopra per ricevere entro 5 giorni un'autorizzazione (dopo tale termine vale il silenzio-assenso).
- 4. una volta autorizzato il datore presenta telematicamente domanda all'INPS, che verifica a sua volta la disponibilità delle risorse e ne comunica entro 5 giorni il suo accoglimento o rigetto.

Il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato e l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa decorreranno concretamente dal primo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della domanda da parte dell'INPS.

Nel rimandare al testo del decreto per ulteriori approfondimenti, ricordiamo che per la copertura di questa misura la legge di stabilità ha utilizzato i fondi raccolti con il contributo dello 0,30% per la formazione continua c.d. "inoptati", vale a dire non destinati ad alcun fondo interprofessionale in assenza di specifica scelta dell'impresa (risorse che in linea teorica il Jobs Act aveva precedentemente destinato all'ANPAL – Agenzia nazionale politiche attive – tramite il decreto legislativo 150/2015).